

FarmaciaTerni - S.r.l.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 15 del 28-06-2016

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 08.15 si è riunito in Terni, presso la sede della Società, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società "FarmaciaTerni – S.r.l.", nelle persone dei Sigg.

Dott. Mustica Stefano
Avv. Filippetti Lorenzo
Avv. Grifoni Raquel Justine

Presidente
Consigliere
Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Svolge le funzioni di Segretario f.f. il Dr. Nicola Nulli Pero

Partecipano alla seduta, in qualità di Membri del Collegio Sindacale:

Dr. Enrico Millotti

Dr. Valerio Ribichini

Dr. Sabrina Vaccarini

Constatata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ha quindi inizio l'esame dell'ordine del giorno della seduta, per cui si perviene alle seguenti deliberazioni:

OGGETTO:

Bandi di gara per: Acquisto presso grossisti di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti destinati alla vendita in farmacia; Servizio cassa; Cessione farmacie.

OGGETTO: Bandi di gara per: Acquisto presso grossisti di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti destinati alla vendita in farmacia; Servizio cassa; Cessione farmacie.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

1. che la Società acquista i prodotti destinati alla vendita nelle proprie farmacie, in parte con ordinativi diretti presso l'Industria ed in parte con ordinativi presso Grossisti farmaceutici. L'acquisto diretto presso Industria è dettato da ragioni di convenienza economica, considerati gli spazi di stoccaggio ed il maggior sconto conseguibile per tale tipologia di acquisto, nonché dal fatto che si tratta di beni infungibili, assoggettati a privativa industriale (art. 63, comma 2, lettera b.2, del nuovo Codice degli appalti; ex art. 57 vecchio Codice appalti). L'acquisto da Grossisti, invece, viene effettuato per tutti quei prodotti che, seppur appartenendo alla categoria dei beni infungibili ed assoggettati o meno a privativa industriale, afferiscono ad un'area commerciale dove le quantità da acquistare e da stoccare non rendono conveniente il ricorso all'Industria. Per quest'ultima tipologia di prodotti è necessario ricorrere a procedure competitive, nell'ambito di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 (nuovo Codice appalti). Esistono, poi, altre due categorie di prodotti per le quali è necessaria l'attivazione di procedure competitive: articoli dell'area "sanitaria" prodotti e/o commerciati da una pluralità di ditte (garze, cerotti, cotone, siringhe, ecc.); farmaci equivalenti (generici) che, in relazione al medesimo principio attivo in essi contenuto, essendo scaduto il brevetto industriale, sono prodotti da una pluralità di case farmaceutiche;
2. che la Società ha stipulato una Convenzione per la gestione del servizio di cassa con la Banca Popolare di Vicenza, Filiale di Terni, avente scadenza il 30/06/2016, termine successivamente prorogato al 31/12/2016 con delibera n. 11/2016;
3. che lo Statuto della Società prevede, all'art. 3. Comma 2, la facoltà, in esecuzione al Contratto di servizio, di attivare procedure ad evidenza pubblica per concedere in gestione a terzi abilitati le farmacie (art. 26 Statuto) o in alternativa per la vendita della singola farmacia (art. 27 Statuto). Successivamente, l'Amministrazione Comunale ha sollecitato il Consiglio di amministrazione della Società a formulare una proposta da sottoporre a definitiva approvazione da parte degli Organi del Comune;

CONSIDERATO

- 1.1 che in merito al punto 1. che precede, calcolato il valore stimato delle forniture, è necessario procedere ad appalti distinti, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di prodotti presso Grossisti farmaceutici e per la fornitura di farmaci equivalenti (generici); mentre, per la fornitura di articoli dell'area "sanitaria", stante i calcoli provvisori sul valore dei contratti, è necessario procedere ad appalto da definirsi previo ulteriore approfondimento e verifica documentale circa la soglia di rilevanza comunitaria;
- 1.2 che in merito al punto 2. che precede, calcolato il valore stimato del servizio di cassa, è necessario procedere con la procedura prevista per gli appalti sotto soglia comunitaria;
- 1.3 che in merito al punto 3. che precede è necessario chiedere all'Amministrazione comunale di Terni alcuni chiarimenti propedeutici all'adozione degli atti di gara per la

concessione o alienazione delle farmacie. In particolare è necessario verificare quanto segue:

- a) con delibera del Consiglio comunale di Terni n. 498 del 10/11/15 avente ad oggetto *“Approvazione della trasformazione in S.r.l. della Azienda Speciale Farmacie Municipali. Approvazione atto emendato. Approvazione atto di indirizzo”*, l'Amministrazione Comunale ha stabilito, al punto 19 del dispositivo della delibera, *“di autorizzare con successivo atto la società FarmaciaTerni a concedere in gestione a terzi abilitati le farmacie, come stabilito nel **Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni – Contratto di Servizio farmaceutico del Comune di Terni**”, selezionando il concessionario con forme di evidenza pubblica nonché, come stabilito dalla stesso Disciplinare la società, in alternativa alla concessione, di procedere con forme di evidenza pubblica alla vendita, anche per conto del Comune di Terni, delle singole farmacie evidenziando il ricavo derivante dalla titolarità, di spettanza del Comune, rispetto a quello derivante dai componenti attivi e passivi del ramo d'azienda, di spettanza della società.”*. In ordine a tale previsione, considerata la natura *“in house”* della Società e gli stretti vincoli che la legano al Comune, nonché l'evidente diversità delle procedure di legge e dei valori economici riferiti al caso *“concessione”* ed al caso *“vendita”*, si chiede quale sia l'opzione (sub-concessione o vendita) che il Consiglio di amministrazione dovrà realizzare, anche in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni dettate dall'art. 3, punto 3.2, dello Statuto della Società e dagli artt. 26 e 27 del Contratto di Servizio;
- b) gli artt. 26 (*“Concessione farmacie a terzi”*) e 27 (*“Vendita di farmacie”*) del Contratto di Servizio approvato con la citata delibera del Consiglio Comunale n. 498/2015, stabiliscono che i contratti di lavoro del personale proseguono in capo al concessionario, nel caso di sub-concessione, o in capo all'acquirente, nel caso di vendita, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. In ordine a tale problematica, tenuto conto dei rilievi formulati in varie occasioni dalle OO.SS., si chiede se sia confermato o meno l'obbligo del trasferimento del personale di ruolo al nuovo soggetto rinveniente dalla concessione o dalla vendita, avuto riguardo anche del principio di riduzione dei costi del personale prefissato con delibera di G.M. n. 130 del 01/06/2016;
- c) con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 27/03/2015 (pag. 13), si stabiliva che le soluzioni da adottare in merito alla concessione o alla vendita delle farmacie *“.... saranno soggette ad una preventiva verifica di fattibilità giuridica ed economica, anche considerando lo stato delle proprietà esistenti”*. A tale riguardo il Consiglio di amministrazione, ritenendo che la mancanza di tale preventiva verifica da parte della Società possa ingenerare responsabilità di carattere patrimoniale a carico degli amministratori, ritiene di dover acquisire un specifica conferma da parte dell'Amministrazione Comunale sulla effettiva possibilità di trasferimento della titolarità delle farmacie comunali nell'ipotesi che le stesse siano gestite da società pubblica locale.

Come noto, in generale, le concessioni pubbliche (traslate nella forma della titolarità di farmacia, sia privata che pubblica) non sono commerciabili se non per espressa previsione di legge.

Per le farmacie private, il trasferimento della titolarità è previsto e regolamentato da una specifica norma contenuta nella legge Mariotti di riforma del servizio farmaceutico (art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475); mentre per le farmacie comunali detta facoltà di trasferimento è stata introdotta, con alcune limitazioni, solo in epoca successiva (art. 15-*quiquies* del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415 e art. 12 della legge 8 novembre 1991 n. 362). L'ordinamento attuale, pertanto, ammette il trasferimento delle titolarità delle farmacie comunali, condizionandola però alla contestuale presenza di una delle seguenti tipologie di gestione: 1) in economia, 2) con azienda speciale, 3) mediante consorzio, 4) a mezzo di società di capitali fra comune e farmacisti dipendenti. Attualmente, la gestione delle farmacie in titolarità al Comune di Terni è esercitata mediante S.r.l. *“in house”* con scadenza fissata al 31 dicembre 2050.

Premesso quanto sopra, non sfugge al Consiglio di amministrazione che, prima della trasformazione dell'AsFM (Azienda speciale) in società di capitali (S.r.l. "*in house*"), cioè nel periodo marzo-novembre 2015, il Comune avesse direttamente la facoltà di trasferire la titolarità delle proprie farmacie a terzi in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 362/91. E' a partire, però, dalla delibera C.C. n. 498 del 10/11/2015 di trasformazione dell'AsFM in S.r.l., che detta facoltà subisce un *vulnus*. Nel caso di specie, il trasferimento della titolarità delle farmacie di cui è titolare il Comune di Terni, essendo subordinato *ex lege* ad una specifica tipologia di gestione in atto al momento del trasferimento, non sembrerebbe ammesso;

RITENUTO

1. di dare mandato al dirigente amministrativo per la presentazione in Consiglio di amministrazione degli atti per l'indizione delle gare per la fornitura dei prodotti destinati alla vendita, come sopra indicato;
2. di riservare a successivo atto l'elaborazione di una proposta al Comune in merito al punto 3. sopra indicato, previa acquisizione di un parere da parte del Comune di Terni nei termini meglio precisati al punto 1.3 sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto lo Statuto della Società "FarmaciaTerni – S.r.l.";

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di dare mandato al dirigente amministrativo per la presentazione in Consiglio di amministrazione degli atti per l'indizione delle gare per la fornitura di prodotti destinati alla vendita, come meglio precisato nella parte narrativa del presente atto;
2. di riservare a successivo atto l'elaborazione di una proposta al Comune in merito al punto 3. indicato in narrativa, previa acquisizione di un parere da parte del Comune di Terni nei termini precisati al punto 1.3 in narrativa.

UFFICIO SEGRETERIA

- Pervenuta al Comune il _____

G.M. approvata con Prov. N° _____ del _____

C.C. approvata con Prov. N° _____ del _____

Resa esecutiva per decorrenza dei termini dal _____

NOTE COMUNE:

p. UFFICIO SEGRETERIA

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Mustica

IL SEGRETARIO f.f.
Dr. Nicola Nulli Pero

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Terni,

IL SEGRETARIO f.f.
Dr. Nicola Nulli Pero